

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(scrittura privata)

L'anno duemilaventiquattro, nel giorno del mese di, in Sondrio, presso, via sono presenti:

- il Sig., nato a (..)il, domiciliato in (....), via, codice fiscale, il quale agisce in qualità di legale rappresentante del Comune Sondrio, C.F., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile che aderisce all'associazione in qualità di titolare;

- il Sig. nato a (..) il, domiciliato in, via, codice fiscale, che aderisce all'associazione in qualità di titolare e rappresentante legale sito in - Via

- il Sig. nato a (..) il, domiciliato in, via, codice fiscale, che aderisce all'associazione in qualità di titolare e rappresentante legale sito in - Via

.....

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata: "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SOCER"

I componenti convergono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. I componenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE SOCER", che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "SOCER", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in, via, n.

Articolo 2. L'organizzazione e il funzionamento della "SOCER" sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. XX (XXX) articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge.

Articolo 3. La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2024.

Articolo 4. Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica". L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi. L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria. L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri. L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 42 bis del decreto-legge 162/19, descritte al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 20 dicembre 2020; I membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione. La partecipazione all'associazione "SOCER" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati. L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi: a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili; b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati; c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.); d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati; e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione; f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica; g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti. Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crown funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa. È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Articolo 5 Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Articolo 6 La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 I componenti conferiscono mandato al Presidente pro tempore della "SOCER", nato a (..)il, codice fiscale domiciliato elettivamente in XXX, Via XXX, n. xx, affinché convochi, entro il xxxx, l'assemblea generale degli associati per la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto.

Articolo 8 Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 e ss. del Regolamento UE 2016/678 e del Codice Privacy italiano e di prestare il loro consenso al trattamento dei

dati contenuti in quest'atto. Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'Associazione

BOLZA